



**Forum Internazionale degli Acquisti Verdi**  
**terza edizione - Fiera di Cremona, 8-10 ottobre 2009**  
[www.forumcompraverde.it](http://www.forumcompraverde.it)

## **IL Green Public Procurement DALLA A ALLA Z** **Seminari a cura del Gruppo di Lavoro** **ACQUISTI VERDI**

*Come utilizzare i riferimenti ai sistemi di gestione ambientale  
nei bandi di gara*

*Paola De Lazzer (ARPA Veneto)*

*Simone Ricotta (ARPA Toscana)*

## Le fonti



AGENDE 21 LOCALI ITALIANE

1. **Comunicazione interpretativa della Commissione Europea 04.07.2001, COM (2001) 274 def.** "Il diritto comunitario degli appalti pubblici e le possibilità di integrare considerazioni di carattere ambientale negli appalti pubblici".
2. **Direttiva 2004/18/CE** del Parlamento Europeo e del Consiglio del **31 marzo 2004** relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.
3. **Commissione Europea, 18.8.2004, SEC (2004) 1050** "Acquistare verde! Un manuale sugli appalti pubblici ecocompatibili".
4. **D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163** "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e succ. mod. e int.



## Appalto pubblico



Ex art. 3 co.6 del Dlgs. 163/06 "Codice dei contratti pubblici" è il contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto tra una amministrazione aggiudicatrice ed uno o più operatori.

## Ambito oggettivo di applicazione

### A) Forniture

Dall'ambito di applicazione degli artt. 42 (art.48 lett.f della Dir.18/2004) "Capacità tecnica" e 44 (art.50 Dir.18/2004) "Norme di gestione ambientale" sono escluse le forniture. Secondo quanto stabilito dall'art. 3,co.9, del Dlgs.163/06 gli appalti pubblici di forniture sono quelli, diversi da lavori e servizi, che hanno ad oggetto l'acquisto (compravendita art. 1470 del codice civile), la locazione finanziaria, la locazione (art.1571 c.c.)o l'acquisto a riscatto di prodotti (art. 1500 c.c.)





Nel nostro ordinamento giuridico **tali fattispecie contrattuali** si caratterizzano perché le obbligazioni che sorgono per i contraenti sono, da un lato, il pagamento del prezzo pattuito e, dall'altro, la consegna del bene che ne assicuri il godimento o trasferendone la proprietà o consentendone la detenzione ove non vi sia il trasferimento del diritto di proprietà.



Di norma l'esecuzione contrattuale si esaurisce in un'unica consegna o più consegne ripartite nel tempo ma che non implicano trasformazione fisica dei luoghi o attività ulteriori da parte del prestatore che, al contrario, ove prevista, qualificherebbe la prestazione come **contratto misto**, con applicazione della relativa disciplina (**art.14 del Codice**).

## B) Servizi e lavori

L'art. 42 lett. f) del Codice fa espressa menzione dei soli servizi e non si applica al settore dei lavori pubblici. Tale apparente non piena conformità al testo della Dir. 18/2004 è giustificata dal fatto che il nostro Codice, nel recepire la normativa europea, ha espressamente fatto salva la precedente disciplina nazionale in materia di qualificazione per gli esecutori di lavori (SOA) e previsto, sub **art. 40, co.4 lett.d)**, che il Regolamento attuativo che dovrà essere emanato ex **art. 5 co.5 lett.g)** ricompreda, nei casi appropriati, le misure di gestione ambientale.



### Quale prassi sino all'emanazione del Regolamento (?)

In base al principio generale sulla gerarchia delle fonti e al disposto dell'art.5 vi è da ritenere che le stazioni appaltanti italiane, in questo periodo transitorio, possano disciplinare nella *lex specialis* di gara, cioè nel bando o nell'invito – nel caso di procedura senza bando – o nel capitolato d'onori, quanto costituirà oggetto di disciplina regolamentare.

## Capo II REQUISITI DEI PARTECIPANTI ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO



### Art. 40 – Qualificazione per eseguire **lavori** pubblici

...omissis...

4. Il regolamento definisce in particolare:

...omissis...

d) ...omissis... Tra i requisiti di capacità tecnica e professionale il regolamento comprende, nei **casi appropriati**, le misure di gestione ambientale;





## Art. 42 – Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi

1. Negli appalti di servizi e forniture la dimostrazione delle capacità tecniche dei concorrenti può essere fornita in uno o più dei seguenti modi, a seconda della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso delle forniture o dei servizi:

...omissis...

- f) indicazione, per gli appalti di **servizi** e unicamente nei **casi appropriati**, stabiliti dal regolamento, delle misure di gestione ambientale che l'operatore potrà applicare durante la realizzazione dell'appalto;



## Art. 44 – Norme di gestione ambientale



1. Qualora, per gli appalti di **lavori** e di **servizi**, e unicamente nei **casi appropriati**, le stazioni appaltanti chiedano l'indicazione delle misure di gestione ambientale che l'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione del contratto, e allo scopo richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte dell'operatore economico di determinate norme di gestione ambientale, esse fanno riferimento al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) o a norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali certificate da organismi conformi alla legislazione comunitaria o alle norme europee o internazionali relative alla certificazione. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti in materia rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse accettano parimenti altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale, prodotte dagli operatori economici.



## I “casi appropriati” (art. 40, 42 e 44 Dlgs. 163/06)

La locuzione usata dal legislatore deve essere interpretata alla luce dei principi fondamentali sempre richiamati dalla Commissione e dalla Corte di Giustizia, perciò utilizzando i principi della **pertinenza all’oggetto** e della **proporzionalità**, come espressamente citato anche nel Manuale BUYING GREEN del 18.8.04 della Commissione, perciò è riferita agli appalti la cui esecuzione é potenzialmente idonea a cagionare danni all’ambiente e pertanto richiede l’utilizzo di misure di protezione/gestione ambientale.





Tutti i documenti considerano i SGA nella fase di **selezione dei candidati** degli appalti di **servizi e lavori** (**non** nelle **forniture**), in particolare, come **mezzi di prova** (non esclusivi), della **capacità tecnica** dei candidati ad applicare **misure di gestione ambientale** durante la realizzazione degli appalti.



Ciò premesso, si ritiene, alla luce del testo normativo, che i SGA **non** siano applicabili all'ambito delle **forniture**.



## Esempio:

E' possibile richiedere il possesso di un **Sistema di Gestione Ambientale (EMAS, ISO 14001 o equivalente)** da parte della cartiera di provenienza quando si acquista la carta per copie?



## Risposta:

Riteniamo che ciò **non** sia corretto, perché:



- gli SGA **non** sono orientati all'approccio del "ciclo di vita" (Life Cycle Thinking);
- gli SGA si riferiscono alle organizzazioni e **non** ai **prodotti**;
- gli SGA assicurano che l'organizzazione sia conforme alla normativa ambientale (solo nel caso di EMAS) e abbia definito il proprio impegno verso il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali complessive dell'organizzazione, ma **non** assicurano **migliori prestazioni ambientali dei prodotti**





- gli SGA **non** fanno riferimento a **standard prestazionali** predefiniti, né riferiti alle **organizzazioni**, né **ai prodotti**
- il Codice considera gli SGA come mezzo di prova di capacità tecnica degli operatori economici a implementare misure di gestione ambientale nella realizzazione di appalto di servizi e di lavori, e solo in casi appropriati, stabiliti dal Regolamento (non ancora approvato).



Per approfondimenti:



*Documento di posizionamento tecnico 1/2006  
del Gruppo di Lavoro Acquisti Verdi del  
Coordinamento Agende 21 Locali Italiane*



I riferimenti ai sistemi di gestione ambientale  
negli appalti pubblici

(DPT 1/2006)

[www.compraverde.it](http://www.compraverde.it)



*Paola De Lazzer: [pdelazzer@arpa.veneto.it](mailto:pdelazzer@arpa.veneto.it); 049-8767607*

*Simone Ricotta: [s.ricotta@arp.at.toscana.it](mailto:s.ricotta@arp.at.toscana.it); 055-3206336*

## Gruppo di Lavoro Acquisti Verdi

Segreteria tecnica



**Ecosistemi srl**

Largo de' Ginnasi 2 - 00186 Roma  
tel. +39 06/68301407 fax +39 06/68301416  
n.vetri@ecosistemi-srl.it

Ente Capofila



**Provincia di Cremona**

Via Dante 134 - 26100 Cremona  
Tel +39 0372 406672 fax +39 0372 406461  
agenda21@provincia.cremona.it

[www.forumcompraverde.it](http://www.forumcompraverde.it)